

## **CONDIZIONI D'USO ESERCENTI**

### ***Carta della cultura giovani e Carta del merito***

Oggetto del servizio e disciplina applicabile

L'iniziativa Carte giovani è disciplinata dall'articolo 1, commi 357, 357-bis, 357-ter, 357-quater, 357-quinquies, 357-sexies e 358, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni, e dal decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito, 29 dicembre 2023 n. 225, pubblicato in G.U. n. 12 del 16 gennaio 2024, con cui è stato definito il Regolamento recante criteri e modalità di attribuzione e di utilizzo delle Carte elettroniche di cui all'articolo 1, comma 357 e seguenti della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni, d'ora in poi Regolamento. Sulla base delle previsioni normative sono state elaborate specifiche condizioni d'uso al fine di esplicitare le modalità operative di utilizzo delle Carte, denominate rispettivamente **Carta della cultura giovani e Carta del merito**.

Il presente servizio consente agli esercenti che aderiscono alla predetta iniziativa di accettare pagamenti attraverso i buoni connessi all'utilizzo della **Carta della cultura giovani** e della **Carta del merito** e di ottenere la liquidazione del controvalore dal Ministero della cultura, in qualità di fornitore del servizio medesimo, attraverso, rispettivamente, la Soc. SOGEI spa e CONSAP spa.

Registrazione ed utilizzo del servizio

I titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli esercizi interessati si registrano all'iniziativa tramite SPID o CIE sulla piattaforma informatica ufficiale al *link cartegiovani.cultura.gov.it*. La registrazione prevede l'indicazione del numero di iscrizione al registro delle imprese, ove previsto per legge, della partita IVA, del codice ATECO compatibile con i beni e i servizi acquistabili, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l'attività, dell'indirizzo di posta elettronica certificata, la dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti di cui al successivo punto 3, nonché l'accettazione delle presenti condizioni di uso e delle specifiche relative alla fatturazione.

La registrazione da parte di esercenti, strutture, imprese ed esercizi commerciali già effettuata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, e successive modificazioni, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro della cultura 26 settembre 2022 n. 184, sulla piattaforma <https://www.18app.italia.it/> resta valida **previa accettazione delle presenti condizioni e degli obblighi introdotti dal Regolamento e previa integrazione obbligatoria dei requisiti richiesti**.

L'avvenuta registrazione implica l'obbligo di accettazione dei buoni di spesa secondo le modalità stabilite dal Regolamento, nonché l'obbligo della tenuta di un «registro vendite» da compilare in conformità a quanto previsto nelle presenti condizioni di uso accettate in sede di registrazione.

L'esercente prende atto ed accetta che il servizio lo identificherà, riconoscendogli accesso alle funzionalità di verifica, incasso e richiesta di liquidazione dei buoni attraverso le modalità sopra indicate [SPID – CIE], ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Regolamento. **A tal riguardo l'esercente prende atto di essere informato dell'obbligo di tempestiva denuncia in ogni ipotesi di perdita di possesso o di utilizzo da parte di terzi delle credenziali di accesso.**

**L'esercente prende altresì atto che, ai fini della liquidazione dei buoni incassati, dovrà disporre o dotarsi di un sistema di fatturazione elettronica conforme alla disciplina vigente e che, in assenza, non potrà in alcun modo vedersi liquidare il valore dei buoni eventualmente incassati.**

Ai sensi dell'art. 1, comma 357-sexies della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni, le fatture per il rimborso dei buoni accettati devono essere emesse, **a pena di decadenza del diritto al rimborso**, entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa.

Ai fini del pagamento del credito maturato nell'ambito delle edizioni già concluse riferite all'iniziativa della Carta elettronica "Bonus cultura" 18app di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 nel testo vigente prima della modifica introdotta con legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono tenuti, **a pena di decadenza dal diritto al rimborso**, alla trasmissione della fattura entro e non oltre il termine del 31 marzo 2025.

#### Validazione, fatturazione e liquidazione dei buoni spesa

I buoni generati attraverso il servizio possono essere utilizzati esclusivamente per la vendita, al solo soggetto il cui nome è riportato sui buoni medesimi, dei seguenti beni e servizi, di cui all'art. 5, commi 3 e 4, del Regolamento, come di seguito elencati:

- a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
- b) libri;
- c) abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale;
- d) musica registrata;
- e) prodotti dell'editoria audiovisiva;
- f) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
- g) corsi di musica;
- h) corsi di teatro;
- i) corsi di danza;
- l) corsi di lingua straniera.

Ai sensi dell'art. 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 e successive modificazioni è consentita altresì la vendita di strumenti musicali.

**Sono esclusi dal novero dei prodotti vendibili videogiochi, i video-corsi aventi contenuto diverso da quelli indicati alle lettere g), h), i) ed l) come sopra indicati, nonché gli abbonamenti per l'accesso a canali o piattaforme che offrono contenuti audiovisivi.**

**Sono altresì escluse dal novero dei prodotti vendibili le opere a carattere videoludico, pornografico o che incitano alla violenza, all'odio razziale o alla discriminazione di genere.**

I buoni di spesa devono essere validati e gestiti in conformità alle istruzioni disponibili sulla piattaforma ufficiale.

È vietato:

- cedere beni ad un soggetto diverso rispetto al titolare del buono il cui nominativo è riportato sul buono di spesa medesimo;
- incassare il valore dei buoni generati attraverso il servizio a fronte della vendita di beni o servizi diversi rispetto a quelli previsti dalla normativa sopra richiamati;
- validare i buoni in assenza di contestuale consegna del bene fisico o del titolo per usufruire del servizio. In caso di acquisto *online*, la convalida dei buoni deve essere effettuata quando il bene/servizio è disponibile in magazzino;
- effettuare qualsiasi forma di monetizzazione del valore dei buoni generati attraverso il servizio;
- cedere, nell'ambito di una stessa transazione o di transazioni successive, il medesimo bene o servizio già ceduto ad un medesimo beneficiario.

Nel caso di restituzione di beni acquistati con le Carte, è consentito esclusivamente effettuare cambi con uno o più beni rientranti nelle categorie ammesse, come sopra elencate, ed **entro il termine del 31 dicembre dell'anno di registrazione**. Non è, in ogni caso, consentito all'esercente restituire somme in denaro o generare buoni di spesa sostitutivi.

Dopo l'emissione della fattura elettronica, ai fini del rimborso dei buoni validati, l'esercente è tenuto a compilare il “registro vendite” disponibile *online* sul sito <https://fatturebonus.consap.it> accessibile con credenziali personali. La compilazione del “registro vendite” e la redazione della fattura elettronica avvengono in conformità alle specifiche tecniche contenute nel documento “Linee guida fatturazione e registro vendite”.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Segretario Generale 17 gennaio 2024, rep. n. 27, che disciplina le modalità e i tempi della gestione e della conservazione dei dati personali ai sensi del decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze e con il Ministro dell'Istruzione e del Merito, 29 dicembre 2023, n. 225, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2024, recante “Regolamento recante criteri e modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura Giovani e della Carta del merito”, l'esercente si impegna a trattare le informazioni contenute nel “registro vendite” nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, **con particolare riguardo al divieto di creare banche dati che consentano un'associazione diretta fra il codice del buono validato e il nominativo o il codice fiscale del soggetto che lo ha utilizzato.**

## Controlli e sanzioni

L'attività di vigilanza e controllo sul corretto utilizzo delle Carte è disciplinata dall'art. 1, commi 357-quater, 357-quinquies e 358, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni, nonché dall'art. 9 del Regolamento.

Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento delle Carte e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla cancellazione dall'elenco delle strutture, delle imprese o degli esercizi commerciali accreditati, al diniego dell'accordo o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati.

Nei citati casi di violazione, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto dispone a carico dei trasgressori l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecunaria di importo compreso tra dieci e cinquanta volte la somma indebitamente percepita o erogata e comunque non inferiore nel minimo a 1.000 euro, nel rispetto delle norme di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto, tenuto conto della gravità del fatto, delle conseguenze che ne sono derivate e dell'eventuale reiterazione delle violazioni, dispone altresì la sospensione dell'attività della struttura, impresa o esercizio commerciale sanzionato per un periodo non superiore a sessanta giorni.

Il Ministero della cultura e il Corpo della guardia di finanza stipulano un'apposita convenzione volta a regolare le modalità di accesso ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo della Carta, per il loro utilizzo da parte del medesimo Corpo nelle autonome attività di polizia economico-finanziaria ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

Responsabilità del fornitore del servizio e dei fornitori dell'identità digitale

**Il fornitore del servizio garantisce il buon funzionamento dello stesso in maniera ininterrotta. L'utente, tuttavia, prende atto ed accetta che qualora tale servizio dovesse risultare inutilizzabile per effetto del verificarsi di eventuali problemi tecnici, nessuna responsabilità graverà sul Ministero della cultura.**

## Privacy

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero della cultura. I dati personali dell'esercente saranno trattati esclusivamente per consentirgli di accedere ed utilizzare il servizio in conformità a quanto riportato nell'apposita informativa al seguente link:

[https://cartegiovani.cultura.gov.it/assets/docs/Infoprivacy\\_GM\\_Esercenti.pdf](https://cartegiovani.cultura.gov.it/assets/docs/Infoprivacy_GM_Esercenti.pdf)